

Assicurazione sulla vita con partecipazione agli utili a Premio unico

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti d'investimento assicurativi
(DIP aggiuntivo IBIP)



Prodotto: Garanzia Doppia Gestione (Cod. Tariffa F6301)
Contratto Unit Linked (Ramo I)

Il presente DIP Aggiuntivo IBIP è stato realizzato in data 02/2026 ed è l'ultimo disponibile

Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle presenti nel documento contenente le informazioni chiave per i prodotti di investimento assicurativi (KID), per aiutare il potenziale Cliente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle garanzie finanziarie, alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi e alla loro incidenza sulla performance del prodotto, nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il Cliente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del Contratto.

Società

Crédit Agricole Vita S.p.A., con sede legale in Via Università, 1 - 43121 Parma e sede amministrativa in Corso di Porta Vigentina, 9 - 20122 Milano. Tel. 800973015; Sito internet: www.ca-vita.it - Email: informazioni@ca-vita.it; PEC: informazioni.ca-vita@legalmail.it.

Crédit Agricole Vita S.p.A. è una società per azioni appartenente al Gruppo Crédit Agricole Assurances Italia (iscritta all'Albo delle società capogruppo al n° 057), soggetta a direzione e coordinamento di Crédit Agricole Assurances S.A.; Crédit Agricole Vita S.p.A. è iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione n. 1.00090 ed autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni vita con decreto del Ministero dell'Industria e del Commercio del 21 giugno 1990.

Con riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio approvato, l'ammontare del patrimonio netto è pari ad euro 982,66 milioni di euro ed il risultato economico di periodo è pari ad euro 2,086 milioni. Con riferimento alla situazione di solvibilità, l'indice di solvibilità (*solvency ratio*) è pari al 196%, come risultante dalla relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) disponibile sul sito internet dell'impresa www.ca-vita.it.

Al Contratto si applica la legge italiana.

Prodotto

Garanzia Doppia Gestione è un prodotto di investimento assicurativo di tipo caso morte, a vita intera, le cui prestazioni sono collegate a due gestioni separate, con possibilità di richiedere il pagamento anticipato del Capitale Maturato (Riscatto) in ogni momento, dopo un anno dalla Data di Decorrenza.

In caso di morte dell'Assicurato o di Riscatto (parziale o totale), è prevista, comunque, una garanzia di rendimento minimo pari allo 0%; ciò significa che la prestazione a favore degli aventi diritto non può risultare comunque inferiore al Capitale Investito dal Cliente, tenuto conto delle eventuali uscite per Riscatti Parziali.

Pertanto, se il Capitale Maturato è inferiore al Capitale Investito, la Compagnia provvederà alla corresponsione del Capitale Investito.

La Compagnia garantisce che il Capitale Maturato non sarà mai inferiore al Capitale Investito meno il Capitale Disinvestito.



Quali sono le prestazioni assicurative e le opzioni non riportate nel KID?

Sono previste le seguenti opzioni contrattuali:

Riscatto Parziale

Il Cliente, trascorso almeno un anno dalla Data di Decorrenza, può richiedere il pagamento anticipato di parte del Capitale Maturato, se l'Assicurato è ancora in vita.

Poiché non è prevista l'attività di ribilanciamento tra i due fondi, l'importo verrà disinvestito in base al rispettivo peso al momento della richiesta di Riscatto parziale secondo un principio di proporzionalità.

Per il resto, si applicano le stesse regole previste per il Riscatto dell'intero Capitale Maturato.

Regolamenti

I Regolamenti della Gestione Separata ("Crédit Agricole Vita Più" e "Crédit Agricole Vita Equilibrio") sono disponibili sul sito internet: www.ca-vita.it.



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

Non presenti.



Ci sono limiti di copertura?

La prestazione non presenta né limitazioni né esclusioni.



Quanto e come devo pagare?

Premio

Ad integrazione di quanto riportato nel KID, si precisa che il Cliente può effettuare Versamenti mediante disposizione di pagamento a favore della Compagnia, con addebito sul conto corrente intestato o cointestato al Cliente e aperto presso uno dei Soggetti Abilitati. Solo nel caso in cui il conto corrente presso uno dei Soggetti Abilitati non sia più attivo, il Cliente, previo invio alla Compagnia del modulo di adeguata verifica, potrà effettuare Versamenti tramite bonifico a favore della Compagnia, indicando nella causale cognome e nome del Cliente ed il numero del Contratto, oppure tramite Area Clienti accessibile dal sito web dell'impresa. Non sono possibili pagamenti in contanti.

Si precisa che il premio è da intendersi comprensivo di imposta.

Il Contratto prevede i seguenti importi minimi e massimi di premio:

- un Primo Versamento non inferiore a euro 300.000;
- massimo due Versamenti Aggiuntivi per ogni anno contrattuale di un importo non inferiore a euro 50.000,00 che il Cliente può effettuare dopo 30 giorni dalla Data di Decorrenza, a condizione che l'importo totale dei Versamenti Aggiuntivi, per ogni anno di durata contrattuale, sia al massimo pari a euro 5.000.000.

La Compagnia può però decidere di non accettare Versamenti Aggiuntivi.

Il totale dei versamenti effettuati dal Cliente (o da più Clienti collegati fra loro anche per effetto di rapporti partecipativi) non può essere superiore ad euro 35.000.000,00 nella gestione separata "Crédit Agricole Vita Più" e ad euro 5.000.000,00 nella gestione separata "Crédit Agricole Vita Equilibrio". I suddetti limiti si riferiscono a tutte le operazioni di versamenti, al netto del Capitale Disinvestito, effettuate nel corso dei dodici mesi precedenti a un'operazione di versamento e relative a qualsiasi contratto di assicurazione sottoscritto dal Cliente (o da un Cliente collegato), se tale contratto prevede investimenti nelle suddette gestioni separate.



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è rivolto ai Clienti (Persona Fisica e Persona Giuridica) (i) nel caso di Persona Fisica, aventi età minima di 18 anni e massima di 95 anni (il prodotto può essere sottoscritto dai Clienti minori di età per il tramite di un Rappresentante Legale); (ii) che abbiano esperienza e conoscenza almeno base dei prodotti di investimento assicurativi; (iii) che abbiano una propensione al rischio almeno molto bassa; (iv) che abbiano l'obiettivo di privilegiare la conservazione del capitale investito su un orizzonte temporale di investimento di medio periodo (4 anni); (v) che abbiano l'esigenza di non subire perdite sul capitale investito; e che (vi) vogliano effettuare un investimento assicurativo tramite un Premio unico (minimo 300.000,00 euro) e, comunque, avere la possibilità di effettuare Versamenti aggiuntivi, non inferiori a euro 50.000. In caso di persona fisica, il prodotto potrebbe soddisfare maggiormente le esigenze dei Clienti dai 36 ai 90 anni, ma è eventualmente anche sottoscrivibile: (i) da Clienti aventi età compresa tra i 18 e i 35 anni anagrafici previo esito positivo della consulenza eseguita con il Soggetto Abilitato; (ii) da Clienti aventi tra 91 e 95 anni, su valutazione della Compagnia e previo esito positivo della consulenza eseguita con il Soggetto Abilitato.



Quali sono i costi?

Ad integrazione delle informazioni riportate nel KID, si forniscono le seguenti informazioni sui costi a carico del Cliente:

Costi applicati al rendimento della Gestione Separata:

- Per la gestione separata "Crédit Agricole Vita Più", l'1,00% sul Rendimento Medio Annuo della Gestione Separata "Crédit Agricole Vita Più";
- Per la gestione separata "Crédit Agricole Vita Equilibrio", l'1,00% sul Rendimento Medio Annuo della Gestione Separata "Crédit Agricole Vita Equilibrio".

Costi di intermediazione

La quota parte retrocessa in media ai distributori (secondo gli accordi di distribuzione) è pari al 50,57% annuo.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?	
IVASS o CONSOB	Nel caso in cui il reclamo presentato all'impresa assicuratrice abbia esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it secondo le modalità indicate su www.ivass.it o alla Consob, via Giovanni Battista Martini n. 3 – 00198 Roma, secondo le modalità indicate su www.consob.it .
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Arbitro Assicurativo	Presentando ricorso all'Arbitro Assicurativo tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile.
Mediazione	Prima di ricorrere all'Autorità Giudiziaria è obbligatorio ricorrere alla mediazione, che costituisce condizione di procedibilità per le controversie in materia assicurativa, interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98).
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Procedura dinanzi all'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF): è possibile presentare ricorso all'ACF, istituito presso la CONSOB, per la risoluzione extragiudiziale delle controversie relative al comportamento degli intermediari iscritti alla sezione D del Registro Unico Intermediari (Banche) in relazione alla violazione degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza nell'esercizio delle attività di intermediazione. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET o della normativa applicabile.

QUALE REGIME FISCALE SI APPLICA?	
Trattamento fiscale applicabile al contratto	<p><u>Regime fiscale dei Premi</u></p> <p>Il premio corrisposto non è soggetto all'imposta sulle assicurazioni. I premi versati dal Cliente non beneficiano di alcuna detrazione di imposta.</p> <p><u>Regime fiscale delle somme corrisposte</u></p> <p>Il trattamento fiscale delle somme corrisposte dalla Compagnia in dipendenza del Contratto è il seguente:</p> <ul style="list-style-type: none"> quanto ricevuto, in caso di vita, da persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività commerciali, costituisce reddito per la parte corrispondente alla differenza, se positiva, tra l'ammontare percepito e l'ammontare dei premi pagati (eventualmente riproporzionati in caso di Riscatto parziale). Sul reddito così determinato la Compagnia applicherà un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi determinata a norma di legge. Si precisa che tale imposta si applica anche in caso di recesso; in caso di morte sono esenti dall'IRPEF, esclusivamente le somme relative alla copertura del rischio demografico; per la restante parte sono assoggettate a tassazione come sopra indicato. <p>L'imposta sostitutiva è applicata dalla Compagnia in veste di sostituto di imposta salvo nel caso di somme percepite nell'esercizio di attività commerciali. In tale ipotesi le somme non sono assoggettate all'imposta sostitutiva ma concorrono a formare il reddito d'impresa.</p> <p>Le prestazioni liquidate iure proprio in caso di decesso dell'Assicurato sono esenti dalla imposta sulle successioni.</p>

Cosa è il diritto all'oblio oncologico?

Diritto all'oblio oncologico	Il cliente che è stato precedentemente affetto da patologie oncologiche - il cui trattamento attivo sia concluso, in mancanza di recidive, da più di dieci anni, secondo quanto previsto dalla legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi – non è tenuto a fornire informazioni, nè subire qualunque tipo di indagine (es. visita medica) in merito a tale pregressa patologia. Il termine è ridotto da dieci a cinque anni, nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età. Per le patologie oncologiche previste dalla Legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi, sono previsti termini inferiori, indicati nella Tabella, consultabile sul sito internet di Crédit Agricole Vita al seguente link (https://www.ca-vita.it/notizie-comunicati/informativa-sulle-disposizioni-per-la-prevenzione-delle-discriminazioni-e-la-tutela-dei-diritti-delle-persone-con-malattie-oncologiche).
Certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'oblio oncologico	Il cliente che precedentemente alla stipulazione o rinnovo del contratto di assicurazione abbia fornito informazioni relative al proprio stato di salute, concernenti patologie oncologiche da cui sia stato precedentemente affetto e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, invia tempestivamente a Crédit Agricole Vita o all'intermediario la certificazione rilasciatagli, secondo quanto previsto dalla legge n. 193 del 2023 e successivi decreti attuativi.
Effetti dell'oblio oncologico per le imprese	Se è decorso il periodo previsto per la sussistenza del diritto all'oblio oncologico, le informazioni eventualmente già acquisite non possono essere utilizzate per modificare le condizioni contrattuali, per valutare il rischio dell'operazione o la solvibilità del cliente. Le imprese hanno l'obbligo di cancellare in modo definitivo i dati relativi alla patologia oncologica pregressa entro 30 gg. dal ricevimento della certificazione, senza oneri per il cliente. Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell'assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

PER QUESTO CONTRATTO Crédit Agricole Vita DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CLIENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO, PER PAGARE - OVE PREVISTO - IL PREMIO ASSICURATIVO SUCCESSIVO AL PRIMO, RICHIEDERE LA LIQUIDAZIONE DEL SINISTRO E RICHIEDERE LA MODIFICA DEI TUOI DATI PERSONALI.